

inevidenza

Rinvio dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo

pag. 3

inevidenza

Esenzione IRAP 2020
L.R. n. 32/2019

pag. 3

inevidenza

Foncoop: il bando (avviso) RILANCIO

pag. 4

infoeconomia

DECRETO RILANCIO e contributi a fondo perduto

pag. 4

infodiritto

Scioglimento d'ufficio delle cooperative

pag. 5



Dichiarazioni 2020: le particolarità per le cooperative

Per la determinazione del reddito dell'esercizio e per il conseguente calcolo ai fini dell'IRES, nell'utilizzare il modello "Redditi - Società di Capitali" da presentare in forma telematica, le cooperative devono prestare particolare attenzione alle peculiari informazioni ed annotazioni legate alla propria natura societaria.

Di seguito elenchiamo le principali.

- Nel quadro RF, le cooperative dovranno segnalare la causa di esclusione dagli indici ISA (codice 11), nell'ipotesi in cui operino esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, oppure a favore degli utenti non imprenditori associati.
- Inoltre, con riferimento al rigo RF50 dello stesso quadro RF, destinato ad accogliere, in relazione alle cooperative agricole e di produzione e lavoro (anche sociali), l'entità della quota di reddito esente, detta indicazione comporta la compilazione della sezione "Agevolazioni territoriali e settoriali", posta nel quadro RS della dichiarazione, evidenziando al campo 1 il codice 70.
- Nel rigo RF55, sotto il codice 99, le cooperative dovranno poi indicare la quota di utile da detassare ai fini dell'IRES, in quanto accantonata alle riserve indivisibili (si ricorda che le cooperative a mutualità prevalente devono comunque assoggettare a tassazione una quota degli utili netti annuali: il 23% per le cooperative agricole, della piccola pesca e loro consorzi, il 68% per le cooperative di consumo, il 3% per le cooperative sociali e il 43% per le altre cooperative).
- Le somme ripartite tra i soci a titolo di ristorno mutualistico o di conguaglio conferimenti, deducibili nella determinazione del reddito, dovranno essere indicate con il codice 19, ove non siano state direttamente imputate al conto economico dell'esercizio.
- Nel calcolo dell'imposta (quadro RN), si ricordi che l'aliquota IRES è ridotta alla metà per le cooperative sociali di produzione e lavoro, nelle quali l'incidenza dell'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci risulti inferiore al 50% ma non al 25% di tutti gli altri costi, secondo l'art. 11 D.P.R. 601/1973.
- Le cooperative non sono tenute a compilare il prospetto di cui ai rigi RS116 e seguenti.
- Le cooperative che hanno attivato il prestito sociale, infine, devono compilare il quadro RZ: nel prospetto C dovranno indicare gli interessi corrisposti ai propri soci persone fisiche, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 26%, e nel prospetto N riepilogheranno gli estremi del versamento della suddetta ritenuta.



inevidenza

| | |
|---|-------|
| Rinvio dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo | pag.3 |
| Bilanci completi e trasparenti: premio Quadro Fedele 2020 | pag.3 |
| Esenzione IRAP 2020 L.R. n. 32/2019 | pag.3 |
| Foncoop: il bando (avviso) RILANCIO | pag.4 |

infoeconomia

| | |
|--|-------|
| Dichiarazioni 2020: le particolarità per le cooperative | pag.1 |
| DECRETO RILANCIO e contributi a fondo perduto | pag.4 |
| Il ruolo sociale delle Cooperative di Comunità: pronuncia della Corte Costituzionale | pag.5 |

infodiritto

| | |
|--|-------|
| Sovventori e prestito da soci | pag.5 |
| Scioglimento d'ufficio delle cooperative | pag.5 |

culturecomunità

| | |
|---|-------|
| Una cooperativa di produzione metallurgica: i calderai in rame di Sampierdarena | pag.6 |
|---|-------|

inscadenza

| | |
|-------------------|-------|
| PROSSIME SCADENZE | pag.6 |
|-------------------|-------|

CONVENZIONE UNIPOLIS - LEGACOOP  **legacoop** 
NUOVI SCONTI PER TE LIGURIA ASSICURAZIONI

Per maggiori informazioni visita la pagina web dedicata: www.convenzioni.unipol.it/Legacoop

Redazione

Paola Bellotti
Enrico Casarino
Barbara Esposto
Maria Teresa Pitturru
Mario Sottili

Segretaria di Redazione

Elisabetta Dondero

Progetto Grafico

www.homeadv.it

Fotografia

Archivio icp / 123rf
Archivio Legacoop

SEDI
legacoop
Liguria

GENOVA

Sede regionale e Ufficio territoriale di Genova
via Brigata Liguria, 105 r - 16121 Genova
tel. 010.572111
fax 010.57211223

SAVONA

Comitato territoriale di Savona
via Cesare Battisti, 4/6 - 17100 Savona
tel. 019.8386847
fax 019.805753

LA SPEZIA

Comitato territoriale della Spezia
via Lunigiana, 229/A - 19125 La Spezia
tel. 0187.503170
fax 0187.504395


IMPERIA

Comitato territoriale di Imperia
via G. Airenti, 5 - 18100 Imperia
tel. 0183.666165
fax 0183.666277

inevidenza

Rinvio dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo

Come noto, i limiti concernenti il patrimonio, il fatturato e il numero degli addetti, il superamento di uno dei quali determina l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore, sono stati negli ultimi anni oggetto di numerose variazioni del Legislatore.



L'attuale versione dell'articolo 2477 c.c., a tale riguardo, recita nel modo seguente:

“La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.” Anche i termini entro i quali le imprese interessate avevano l'obbligo di rispettare le relative disposizioni sono stati oggetto di ripetuti rinvii, che attualmente sono stati fissati entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021 (art. 51-bis del d.l. 34/2020, con il quale si rinvia di fatto alla primavera del 2022 l'obbligo da parte delle SRL e delle società cooperative di nominare l'organo di controllo.

Bilanci completi e trasparenti: premio Quadro Fedele 2020

AIRCES (Associazione Italiana Revisori Legali dell'Economia Sociale) con il patrocinio di LEGACOOP NAZIONALE ed il contributo di COOPFOND, organizza anche quest'anno il PREMIO QUADROFEDELE 2020, riservato a tutte le Cooperative ed a tutti i Consorzi aderenti a Legacoop.

Obiettivo dell'iniziativa è quello di promuovere la crescita di consapevolezza dell'importanza del ruolo svolto dal bilancio e pertanto di premiarne la trasparenza e la completezza di dati ed informazioni.

Saranno premiati:

- MIGLIOR BILANCIO D'ESERCIZIO per le Cooperative che hanno realizzato fino ad € 50 milioni di Valore della Produzione;
- MIGLIOR BILANCIO D'ESERCIZIO per le Cooperative che hanno realizzato oltre ad € 50 milioni di Valore della Produzione;
- MIGLIOR BILANCIO SOCIALE B.E.S.T., che verrà consegnato alla Cooperativa con i migliori Bilanci d'Esercizio e Sociale, caratterizzati da una efficace comunicazione e trasparenza, congiuntamente considerati;
- DONNE AL LAVORO IN COOPERATIVA – Rendicontazione di genere nel report di sostenibilità.


Nel bando sono indicati gli obiettivi, i criteri di valutazione, la composizione della Giuria ed altre utili informazioni, oltre alla scheda di partecipazione.

Tutto il materiale dovrà essere inviato ad AIRCES, con le modalità indicate nel bando, entro venerdì 16 ottobre 2020.

<https://bit.ly/33kd1vm>

Esenzione IRAP 2020 L.R. n. 32/2019

La Regione Liguria, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 5 della Legge Regionale n. 32 del 27/12/2019, ha definito le modalità di richiesta di esenzione integrale dal pagamento dell'IRAP per i primi 5 anni per le nuove attività imprenditoriali “giovani” avviate sul territorio ligure nel 2020.



Sono ammesse a beneficiare dell'esenzione fiscale le imprese coi seguenti requisiti:

- dichiarazione di inizio attività al Registro Imprese della Camera di Commercio di Genova tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020;
- grado di imprenditorialità negli organi di controllo e nelle quote di proprietà dell'impresa giovanile inferiori ai 35 anni per quota maggioritaria;
- esercizio di una delle attività nelle categorie economiche individuate dai Codici ATECO 2007 (consultabili sul sito della Regione Liguria, alla pagina <https://bit.ly/39RhJTO>);
- produzione netta non eccedente i 2 milioni di euro;
- trasmissione, entro il 30 aprile 2021, della Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione (Modello 1), corredata da copia di un documento d'identità valido, alla Camera di Commercio di Genova: a mezzo PEC (cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it) oppure tramite posta RACCOMANDATA alla Camera di commercio di Genova, Via Garibaldi 4, 16124 Genova.

Per ulteriori informazioni consultare la pagina dedicata sul sito della Camera di Commercio di Genova: <https://bit.ly/33InY16>

Foncoop: il bando (avviso) RILANCIO

Foncoop ha emanato l'Avviso RILANCIO, con il quale finanzia piani formativi presentati dalle cooperative per far fronte ai cambiamenti sociali ed economici imposti dalla crisi ancora in atto: in un'ottica di medio-lungo periodo, l'Avviso favorisce la riconversione, la trasformazione e l'innovazione delle attività delle imprese aderenti attraverso l'acquisizione ed il rafforzamento delle competenze dei lavoratori, compresa la riqualificazione, per la salvaguardia occupazionale e per la tenuta economica.



L'Avviso Rilancio stanziava 3,5 milioni di euro per piani formativi da presentare entro il 9 ottobre 2020 ed è articolato in due distinte linee di finanziamento: la prima, di € 3 milioni, per piani solo regionali, la seconda, di € 500.000, per piani pluriregionali.

Per ogni dettaglio aprire la pagina:
<https://bit.ly/39Srlsg>

Per approfondire le opportunità in Liguria scrivi a rosangela.conte@legaliguria.coop

Vale la pena di rammentare che FONCOOP è il Fondo nazionale interprofessionale per la formazione continua nelle imprese cooperative (il principale riferimento legislativo è l'articolo 118 della legge 388/2000), che l'adesione è gratuita e che con l'adesione l'impresa autorizza l'Inps a versare lo 0,30% del monte salari al Fondo (cifra che altrimenti sarebbe destinata all'INPS): le modalità di adesione sono illustrate in questa pagina.

infoeconomia

DECRETO RILANCIO e contributi a fondo perduto

Riceviamo dallo studio legale Ivaldi il seguente contributo che volentieri pubblichiamo

In forza di quanto stabilito all'art. 25 del c.d. Decreto "Rilancio" sono stati stabiliti contributi a fondo perduto a sostegno delle aziende/cooperative colpite dall'emergenza Covid. Il Decreto è stato poi convertito in legge dal Parlamento in data 16 luglio 2020.

Il suddetto Decreto convertito ed il relativo Provvedimento emanato dal Direttore dall'Agenzia delle Entrate il 10 giugno 2020, hanno stabilito che al fine dell'ottenimento dei contributi a fondo perduto, non è richiesta la dimostrazione di una riduzione del fatturato per le aziende/cooperative che al 31 gennaio 2020 avessero il domicilio in un territorio dei Comuni in cui era già "in atto" uno stato di emergenza per altri eventi.

Tale ultimo inciso ha attirato particolare attenzione in quanto per tutto il territorio del Comune di Genova era stato prorogato lo stato di emergenza causato dal crollo del Ponte Morandi fino al 15 agosto 2020 con il D.P.C.M. del 31 luglio 2019 (avente valore di legge in quanto a sua volta emanato in forza di apposito D. Lgs.).

Pertanto in forza del combinato disposto di quanto previsto dal Decreto "Rilancio" convertito, dal Provvedimento emanato dal Direttore dall'Agenzia delle Entrate e dal citato D.P.C.M., tutte le aziende/cooperative aventi la sede nel Comune di Genova avrebbero avuto diritto ad un contributo pari ad Euro 2.000, anche in assenza del requisito della riduzione del fatturato.

Tuttavia, in palese violazione e contrasto con quanto disposto da tutte le suddette norme di legge e dal provvedimento del suo Direttore, l'Agenzia delle Entrate nelle istruzioni per la compilazione della domanda del contributo a fondo perduto, ha limitato il diritto di ottenerlo alle sole aziende/cooperative aventi la sede nelle zone del Comune di Genova individuate dal Commissario Straordinario (Sindaco Marco Bucci) per la ricostruzione del Ponte ossia esclusivamente per quelle che si trovano nella ristrettissima area sotto/in prossimità del Viadotto, escludendo quindi tutte le altre site nel territorio del Comune.

In tale contesto caratterizzato dal fatto che delle "mere" istruzioni hanno derogato in modo a dir poco illegittimo a delle norme di legge ed al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, generando un'esclusione dal contributo a fondo perduto per molte aziende/cooperative, lo scrivente studio ha inviato apposito interpello all'Agenzia delle Entrate sulla questione – del cui esito vi terremo aggiornati – al fine di chiedere delucidazioni rispetto alla scelta effettuata che – come appena evidenziato – ha comportato la sottrazione del contributo per molte aziende/cooperative genovesi.

Tale soluzione adottata da parte dell'Agenzia delle Entrate appare una "beffa" per una città al cui stato di emergenza dichiarato a seguito del crollo del Ponte Morandi ed a tutti i correlati danni si è aggiunto – nel periodo in cui si discuteva della conversione in legge del Decreto "Rilancio" – la critica e nota situazione autostradale di giugno / luglio 2020 che perdura tutt'ora e i correlati effetti sulla viabilità cittadina, situazione – al pari di quella generatasi con il crollo del Ponte – foriera di plurimi e gravi pregiudizi.

In punto risarcimento danni conseguenti all'evento Ponte Morandi ed all'attuale situazione autostradale – visti anche i noti sviluppi del contenzioso tra Aspi e Governo – lo scrivente Studio che ha già avviato diversi contenziosi giudiziari sul tema resta a disposizione a fornire la propria consulenza e/o ogni eventuale chiarimento.

Il ruolo sociale delle Cooperative di Comunità: pronuncia della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale si è occupata delle cooperative di comunità con la sentenza n. 131 del 26.06.2020 attraverso la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge della Regione Umbria 11 aprile 2019, n. 2 (Disciplina delle cooperative di comunità).

L'occasione è stata utile per una disamina molto importante e significativa del ruolo rivestito dalle coop di comunità, con conseguenze operative rilevanti: ad avviso della Corte, infatti, le cooperative di comunità possono essere costituite come cooperative sociali ed «acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali»; alternativamente possono essere qualificate come imprese sociali, ove rispettino i requisiti costitutivi previsti dal d.lgs. n. 112 del 2017.



In questi casi, in quanto Enti del Terzo Settore, dovranno iscriversi nell'apposita sezione del registro delle imprese possono essere coinvolte dalle pubbliche amministrazioni attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento.

La Corte più in generale sottolinea come i rapporti tra ETS e pubbliche amministrazioni rappresentino una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione: nel testo costituzionale si rilevano evidenti implicazioni di sistema derivanti dal riconoscimento della «profonda socialità» che connota la persona umana (sentenza n. 228 del 2004) e della sua possibilità di realizzare una «azione positiva e responsabile» (sentenza n. 75 del 1992).

Le relazioni di solidarietà sono state all'origine di una fitta rete di libera e autonoma mutualità che, ricollegandosi a diverse anime culturali della nostra tradizione, ha inciso profondamente sullo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese; prima ancora che venissero alla luce i sistemi pubblici di welfare, la creatività dei singoli si è espressa in una molteplicità di forme associative (società di mutuo soccorso, monti di pietà, ecc.) che hanno saputo garantire assistenza, solidarietà e istruzione a chi, nei momenti più difficili della nostra storia, rimaneva escluso.

infodiritto

Sovventori e prestito da soci

Ci è stato chiesto se anche ai soci sovventori di una cooperativa è possibile accedere al prestito sociale, così come avviene per i soci cooperatori.

Va detto che la fattispecie non è contemplata esplicitamente dalle norme vigenti in materia, e che sul punto non esiste un orientamento univoco della dottrina.

Una presa di posizione importante – sia pure sotto il profilo eminentemente fiscale – è stata assunta dall'Agenzia delle Entrate, che, con la Risoluzione n.62/E/01, si è pronunciata in senso favorevole in merito alla piena equiparazione fiscale dei prestiti effettuati dai soci sovventori persone fisiche rispetto a quelli effettuati da soci cooperatori.

Da ciò indirettamente si deduce la possibilità per i soci sovventori di accedere al prestito da soci, qualora la cooperativa abbia contemplato tale istituto nel proprio statuto e lo abbia disciplinato con apposito regolamento conforme alla legislazione vigente.

Nella sopra citata risoluzione si ricorda che “il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale della Cooperazione - interessato della questione dalla scrivente, ha ritenuto, con nota del 26 aprile 2001, che la qualifica di socio di società cooperativa sia riferibile, oltre che al socio ordinario, al socio sovventore di cui all'articolo 4 della legge n.59 del 1992, mentre il socio onorario, non trovando una collocazione precisa nella legislazione cooperativistica, non può essere preso in considerazione ai fini della disciplina giuridica dei finanziamenti dei soci”.

Scioglimento d'ufficio delle cooperative

È previsto lo scioglimento senza nomina del liquidatore degli enti cooperativi che non depositano i bilanci di esercizio da oltre 5 anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari.

A tal fine è stato modificato l'articolo 223-septiesdecies delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, con l'aggiunta del seguente comma: “Ai fini dello scioglimento e cancellazione ai sensi del comma 1, l'ente di cui all'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (l'Unione Nazionale delle Camere di Commercio) trasmette all'autorità di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l'elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni. L'autorità di vigilanza verifica l'assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita indagine massiva nei pubblici registri, in attuazione delle convenzioni che devono essere all'uopo stipulate con le competenti autorità detentrici dei registri predetti” (comma 11).

Nel termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Con una modifica all'articolo 5 della L. n. 400 del 17 luglio 1975, mediante l'aggiunta del comma 1-bis, si dispone, inoltre, che l'autorità di vigilanza dovrà trasmettere il decreto di cancellazione all'indirizzo PEC della Conservatoria competente per territorio che provvede, senza indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle domande in quello indicate (comma 12).

inscadenza



Pagina a cura di
FINPRO Liguria srl

AGOSTO

Area CONTABILITÀ

Per le scadenze del mese di agosto riguardanti l'area CONTABILITÀ vi invitiamo a consultare il seguente link:

<https://bit.ly/2DwbUPu>

Area PAGHE

Per le scadenze del mese di settembre riguardanti l'area PAGHE vi invitiamo a consultare il seguente link:

<https://bit.ly/33iQGzC>

SETTEMBRE

Area CONTABILITÀ

Per le scadenze del mese di settembre riguardanti l'area CONTABILITÀ vi invitiamo a consultare il seguente link:

<https://bit.ly/3k055GV>

Area PAGHE


Per le scadenze del mese di settembre riguardanti l'area PAGHE vi invitiamo a consultare il seguente link:

<https://bit.ly/3grwQ91>

culturecomunità

Una cooperativa di produzione metallurgica: i calderai in rame di Sampierdarena

Il rogito del notaio porta la data del 28 luglio 1900, ed è un giorno particolare per la giovane nazione: poche ore dopo a Monza il re d'Italia Umberto I di Savoia rimarrà vittima di un attentato anarchico, allarmando nuovamente le autorità sul pericolo sociale rappresentato da circoli, società di mutuo soccorso e sodalizi cooperativi. La minaccia di una nuova reazione, paragonabile a quella che meno di tre anni prima aveva portato ad arresti e scioglimenti di partiti di opposizione e camere del lavoro, è avvertita da tutti i dirigenti del movimento operaio impegnati a legittimare agli occhi borghesi le libere associazioni economiche o solidaristiche. L'anno si chiuderà poi con la prima mobilitazione in grado di bloccare una grande città, lo sciopero del dicembre 1900 che balzerà alla cronaca nazionale i lavoratori del porto di Genova scesi in piazza in difesa dei propri organismi rappresentativi.



È in tale clima politico che inizia il percorso imprenditoriale la Cooperativa tra calderai in rame di Sampierdarena, che nell'arco di soli quindici anni, con 300 operai e valore della produzione di tre milioni e mezzo di lire, sarà in grado di fregiarsi del titolo di fornitrice dello stato in quanto industria ausiliaria allo sforzo bellico nazionale nella Prima guerra mondiale, e di rifornire la R. Marina a Spezia e Taranto ed il Commissariato di Aviazione per le lavorazioni particolari in ferro, ghisa e piombo dei primi aeroplani militari.

Ne sono fondatori e soci anche operai e tecnici dell'Ansaldo, vittime di una delle cicliche ondate di riduzione del personale del grande gruppo della navalmeccanica. I fuoriusciti, armati di competenze e mestiere, si insediano nel 1901 in un'officina nella delegazione genovese, proprio nella via appena intitolata al defunto monarca, che abbandoneranno nel 1915 per trasferirsi nei maggiori spazi offerti loro a Cornigliano, nell'area di Campi: «una trentina di lavoratori, pieni di fede nella loro operosità e nella loro perizia tecnica: dalla loro modesta officina escono lavorazioni di tubi, lastre di rame, ottone, ferro, specialità per montaggio di tubazioni per macchine marine, condensatori, distillatori, filtri, alambicchi e bolle d'ogni genere» (La Cooperazione Italiana, 31 gennaio 1903).

Cinque anni prima dello scioglimento operato dal fascismo (1925), la cooperativa è tra i protagonisti della creazione di un'innovativa struttura di secondo livello, il Consorzio operaio metallurgico italiano (Comi), con sede a Genova e uffici amministrativi a Roma. A guerra ancora in corso, durante il congresso della cooperazione tenutosi a Roma nel luglio 1918, era emerso infatti il disegno di inserire la cooperazione di produzione e lavoro nel più ampio disegno di riordinamento produttivo nazionale. Allo scopo di ottenere un importante piano di lavori pubblici da parte dello stato e la cessione di materiali residuati di guerra, la Lega delle cooperative aveva quindi avviato le basi per la creazione di una Federazione tra le cooperative di produzione e lavoro e promosso, all'inizio del 1919, la costituzione del consorzio tra le principali imprese metallurgiche per assumere lavori dalle amministrazioni pubbliche, esercendo cantieri navali per riparazione e allestimento navi e acquistando in comune le materie prime e i macchinari occorrenti. Il Consorzio, formato inizialmente da otto cooperative per la maggior parte attive nella fabbricazione o riparazione di materiale bellico, due anni dopo ne comprenderà diciotto, di cui ben dieci operanti in Liguria: la Calderai in rame di Cornigliano, la Calderai in ferro, la Operai elettricisti, la Metallurgica operai del porto e la Metallurgica operai del Lagaccio per Genova, la Operai fonditori di San Quirico, la Lavorazione metalli di Sampierdarena, la savonese Metallurgica operai del porto e, per lo spezzino, la Officine meccaniche metallurgiche e la Costruzioni navali.

Sebastiano Tringali

info  **lega**
legacoop LIGURIA

ADESIONI FON.COOP

L'adesione a Fon.Coop consente all'impresa di richiedere un contributo per finanziare la formazione dei propri lavoratori presentando un piano concordato. Con l'adesione l'impresa autorizza l'Inps a versare lo 0,30% del monte salari al Fondo.

Possono aderire al Fondo tutte le cooperative italiane. Possono inoltre aderire tutti i datori di lavoro: le spa, le srl, le associazioni, le imprese sociali, le imprese non-profit, ong, onlus e le altre organizzazioni del Terzo Settore.

Le cooperative agricole possono aderire utilizzando il modello trimestrale UNICO DMAG.

- 1 L'adesione al Fondo è gratuita e si effettua attraverso il flusso Uniemens, con apposita procedura
- 2 L'impresa aderente ad un altro Fondo può aderire a Fon.Coop effettuando la revoca
- 3 L'adesione viene fatta una volta sola ed il rinnovo annuale è automatico

PER INFORMAZIONI: rosangela.conte@legaliguria.coop

ADERITE A FON.COOP, È GRATUITO E POTRETE USARE IL FONDO PER LA VOSTRA FORMAZIONE



Fon.Coop

Cooperare è formare

